



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 Data 26-11-2020	Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019.
------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, pubblica, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CIAFFARONI DOMENICO	P	ALESSANDRINI LEONARDO	P
VIOLA ANGELO	P	MARCOLINI LEONELLO	P
DE SANTIS MATTEO	P	PETROCCHI FRANCESCO	P
SACCHI GIOVANNI	P	GRADOZZI FRANCESCO	A
SETTIMI GIAMPAOLO	P	MORI ANNA	A
CONTI VALENTINA	P		

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 10, DEL VIGENTE STATUTO COMUNALE, PARTECIPANO GLI ASSESSORI ESTERNI SENZA DIRITTO DI VOTO:

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 9
In carica n. 11	Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il signor CIAFFARONI DOMENICO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Dott. PASQUALE ERCOLI.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i signori:

DE SANTIS MATTEO
MARCOLINI LEONELLO
PETROCCHI FRANCESCO

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco procede ad una relazione introduttiva dei contenuti dell'atto, elencando le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune, facendo presente che sono funzionali e strategiche per le finalità dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma,

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno

successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale, il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P, per il quale: “Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

DATO ATTO che i consorzi esulano dalla rilevazione in quanto i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato d.lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, non sono oggetto di razionalizzazione;

VISTO l'esito della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, effettuata come risulta nell'elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge il mantenimento di numero tre partecipazioni detenute dal Comune e la dismissione di numero due partecipazioni;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. li 7, comma 1 e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, cod. civ.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.10.2017 avente per oggetto: *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex-art. 24 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, e s.m.i. "*;

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 07.09.2019 avente per oggetto: *"Revisione ordinaria società partecipate"*;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che in relazione al presente atto non risulta essere obbligatorio il parere espresso dall'Organo di Revisione (ai sensi dell'art. 239, c.1, lett.b), n.3), D.Lgs. n. 267/2000) in quanto non sono previsti cambiamenti nella modalità di Gestione dei servizi né la previsione di nuovi organismi partecipati o la cessione di quote di essi (Linee guida Anci e Sezione Regionale di controllo Corte dei Conti per l'Emilia Romagna);

VISTO parere favorevole ex art. lo 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio riguardo alla regolarità tecnica;

VISTO i pareri favorevoli ex art. 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti 8 favorevoli e 1 astenuto (Petrocchi Francesco), su 9 consiglieri presenti e 8 votanti, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019, delle società di cui il Comune di Montefortino detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, analiticamente dettagliate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di ritenere non necessario adottare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute.
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P. e dell'articolo 21 del Decreto Correttivo.

Infine, il Consiglio comunale, con la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, considerando l'urgenza di provvedere in merito.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26-11-2020
ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Montefortino, 26-11-20

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 26-11-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

Li 11-12-2020

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 11-12-2020 per rimanervi fino al 26-12-2020 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Montefortino, 11-12-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paola Sciamanna

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-12-2020;
[] per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11-12-20 al 26-12-20, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/8/2000 n.267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n.267).

Montefortino, 26.11.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montefortino, 11-12-20

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola